



REPERTORIO N. 126757

RACCOLTA N. 20827

COSTITUZIONE DEL "CONSORZIO FORESTALE - PIZZO BADILE"

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A BRENO

L'anno duemila il giorno tredici

IL 30-11-2007

del mese di novembre alle ore diciotto e trenta

N. 1582 Mod. 1

in Breno piazza Tassara n.3

L. 260.000

avanti Al -dr. FRANCESCO PASSARI NOTAIO IN BRENO

iscritto al collegio notarile di Brescia

e senza la assistenza dei testimoni per rinuncia

espressa e concorde delle parti col mio consenso

sono presenti per:

-La COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA-

con sede legale in Breno- cf. 81002930170

qui rappresentata dal delegato

sig. TOMASI CORRADO, nato a Temù il 20 settembre 1964, com-

merciante, domiciliato per la carica in Breno,

a quanto infra autorizzato fra l'altro dalla

deliberazione della ASSEMBLEA in data 16/6/2000

n.29- che qui si abbia per riportata parola per

parola-

-IL COMUNE DI BRAONE - cf. 00855380176

qui rappresentato dal Consigliere Comunale

sig. GAZZOLI DARIO, nato a Braone il 18 novembre 1961,

dipendente postale, domiciliato per la carica in Braone,

qui autorizzato fra l'altro dalla delibera del


CONSIGLIO COMUNALE del 26/6/2000 n.18- che qui si



	abbia per riportata parola per parola		qui rappresentato dal Sindaco
	-IL COMUNE DI BRENO - cf. 00855690178		sig. PATARINI BORTOLO, nato a Breno il 24 aprile 1941,
	qui rappresentato dal Vicesindaco		pensionato, domiciliato per la carica in Losine,
	sig. ANGELONI PIER FRANCO, nato a Breno il 19 giugno 1947,		
	insegnante, domiciliato per la carica in Breno,		a quanto infra autorizzato *-fra l'altro - dalla
	a quanto infra autorizzato - fra l'altro - dalla		delibera del CONSIGLIO COMUNALE del 29/6/2000 n.16
	delibera del CONSIGLIO COMUNALE del 26/6/2000 n.9		che si abbia per riportata parola per parola-
	che si abbia qui per riportata parola per parola		-IL COMUNE DI NIARDO- cf. 81 002 370 179
	-IL COMUNE DI CETO- cf. 81002490175		qui rappresentato dal Sindaco
	qui rappresentato dal Sindaco		sig. COCCHI MARIO, nato a Niardo il 18 luglio 1953,
	sig. GAUDENZI PIETRO, nato a Breno il 2 agosto 1967,		dirigente, domiciliato per la carica in Niardo,
	ingegnere, domiciliato per la carica in Ceto,		
	a quanto infra autorizzato - fra l'altro - dalla		a quanto infra autorizzato - fra l'altro - dalla
	delibera del CONSIGLIO COMUNALE del 15/7/2000 n.17		delibera del CONSIGLIO COMUNALE del 6/7/2000 n.13
	che si abbia qui per riportata parola per parola		che si abbia per riportata parola per parola
	-IL COMUNE DI CIMBERGO- cf. 81002590172		-IL COMUNE DI PASPARDO- cf. 81 002 610 178
	qui rappresentato dal Sindaco		qui rappresentato dal Sindaco
	sig. FILIPPINI GIACOMO, nato a Ceto il 2 dicembre 1949,		sig. SALARI GAUDENZIO , nato a Paspardo il 17 gennaio 1947,
	artigiano, domiciliato per la carica in Cimbergo,		domiciliato per la carica in Paspardo,
	a quanto infra autorizzato-fra l'altro - dalla		a quanto infra autorizzato -fra l'altro - dalla
	delibera del CONSIGLIO COMUNALE del 7/7/2000 n.6		delibera del CONSIGLIO COMUNALE del 3 marzo 2000-
	che si abbia qui per riportata parola per parola;		n.11 che si abbia per qui riportata parola per paro-
	-IL COMUNE DI LOSINE - cf. 00 855 390 175		la-
			delibere tutte esecutive a sensi di legge-
			Sono certo della identità personale qualità e poteri



[Handwritten signature]



di firma dei comparenti i quali convengono quanto

segue .

Viene costituito fra la COMUNITA' MONTANA DI VALLE

CAMONICA ed i comuni di BRAONE- BRENO-CETO-

Cimbergo- Losine - Niardo - Paspardo

ai sensi degli art. 2602 e segg. del C.C.- un

CONSORZIO denominato -" CONSORZIO FORESTALE PIZZO

BADILE"- con sede attualmente in Breno piazza Al-

pini N.1-

Il Consorzio - ha gli scopi, l'oggetto, la attivi-

tà, la durata, il Regolamento per la nomina degli

ORGANI sociali, e per il funzionamento dello

stesso CONSORZIO- quali risultano dallo "STATUTO"

che composto da 27 articoli- si allega al presen-

te atto sotto la lettera A- quale parte integrante

e sostanziale e che qui si abbia per riportato -

trascritto e ripetuto parola per parola ad ogni

effettivo effetto e conseguenza di legge.

I comparenti eleggono il PRIMO CONSIGLIO DI AMMINI-

STRAZIONE del CONSORZIO in persona dei sigg.

-MELOTTI LUCIANO, nato a Losine il 17 dicembre 1957, domiciliato

a Losine; - FACCHINI CLEMENTE nato a Breno il 4 gennaio 1960,

domiciliato a Braone; - POLONIOLI RICCARDO, nato a Cimbergo

il dì 8 ottobre 1962 , domiciliato a Cimbergo; - BONOMI

VALENTINO, nato a Breno il 21 novembre 1976, domiciliato a

Ceto;

- BONDIONI FABRIZIO, nato a Breno il dì 11 novembre 1963,

domiciliato a Niardo; - ALBRICCI MIRCO, nato a Breno il 16

novembre 1978, domiciliato a Paspardo; - NOBILI MARIO, nato a

Bergamo il 30 aprile 1966, domiciliato a Breno;

- MARTINAZZOLI GIUSEPPE, nato a Breno il 27 ottobre 1978,

domiciliato a Paspardo;

Quale PRESIDENTE del CONSORZIO viene eletto e

nominato il sig. MARTINAZZOLI GIUSEPPE, nato a Breno

il 27 ottobre 1978, domiciliato a Paspardo;

Quali Revisori dei Conti vengono eletti e nominati

i sigg.

- FARISOGLIO ANGELO, nato a Sale Marasino il 18 maggio 1948

(EFFETTIVO)

- GELPI GIOVANNA MARIA, nata a Breno il 12 maggio 1940


(SUPPLENTE)

Ai fini fiscali si precisa che il fondo consortile

è attualmente formato inizialmente da otto (8) quote

da lire 100.000= e quindi è di lire 800.000 (ottocentomilalire)



complessive.



Spese e tasse del presente atto e dipendenti sono
a carico del CONSORZIO qui costituito-

E Richiesto io notaio ho ricevuto il presente
atto che unitamente allo allegato ho letto ai
presenti tutti che lo approvano e con me lo
sottoscrivono in calce ed a margine dello altro
foglio e sullo allegato Statuto alle ore diciannove e trenta
Consta di due fogli da me bollati e da me stesso
dattiloscritti su sei facciate fin qui.

Corrado Tommasi
Gianluigi Tommasi
Giovanni Pecora
Stefano Dadi
Gardesani



**Art. 4
(Oggetto)**

Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione e gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del Consorzio stesso quali:

- a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
- b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- c) lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
- d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;
- e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- g) la formazione professionale di addetti forestali;
- h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- i) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport e il tempo libero;
- l) l'attività di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
- m) il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati.

Qualora delegato, il Consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

**Art. 5
(Attività)**

Comune di...
Consorzio...
...



Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.

Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile.

In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di una organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sotto forma di "servizio tecnico", che ha sede presso quella del consorzio.

Art. 6 (Durata)

Il consorzio ha la durata di anni 20 (venti): questa a decorrere dalla data della sua costituzione e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea generale dei consorziati.

Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8.

Art. 7 (Regolamento interno)

Per la esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea.

Art. 8 (Scioglimento e liquidazione)

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature that appears to read "Officina" and another that reads "Protezione".

Handwritten notes on the right side of the page, including "Tommaso" and "Comando" written vertically.

Large handwritten scribbles and signatures at the bottom right of the page.

Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.

Art. 9
(Rinvio al codice civile)

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

TITOLO II
Dei soci



Art. 10
(Soci)

Possono far parte del consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali, enti pubblici ed imprese aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.


L'assunzione della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, del presente statuto e delle delibere dell'Assemblea dei consorziati.-

Art. 11
(Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'Assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato.

Art. 12
(Recesso, decadenza, esclusione)

Il socio cessa di appartenere al consorzio per :
a) recesso volontario;
b) decadenza;



Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top: A large circular scribble.
- Middle: "Norma di... del..."
- Bottom: "Consorzio..."
- Far right: "Soci..."

c) esclusione.

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione; in seguito il recesso è possibile in qualsiasi momento, con disdetta da comunicare entro il 31 dicembre dell'anno precedente al recesso stesso.-

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obiettivi derivanti dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio ed inoltre per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del consorzio.-

Art. 13 (Obblighi e responsabilità dei soci)

I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interesse del consorzio.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio; in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

Art. 14 (Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)


Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

Art. 15 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.



Tommaso Appalpa
Giuseppe Appalpa
Antonio Appalpa
Antonio Appalpa
Antonio Appalpa



I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al modo come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.

TITOLO III Degli organi consortili

Art. 16 (Organi del Consorzio)

Gli organi del consorzio sono:

- 1) l'Assemblea generale dei consorziati
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 17 (Assemblea generale dei consorziati)

Fanno parte dell'Assemblea con elettorato attivo e passivo i rappresentanti legali dei soci o loro delegati, in regola con gli obblighi statutari.

I soci privati hanno diritto ad un massimo di 2 membri in seno all'Assemblea.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto.

Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto.


Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente;
- d) eleggere il Revisore dei Conti;
- e) approvare il bilancio di previsione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) determinare i compensi al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Revisore dei Conti;



Handwritten signatures and notes on the right margin:
Top: *Roberto...*
Middle: *Il presidente*
Below middle: *Il presidente*
Bottom: *Norman*
Bottom: *Commissario*
Bottom: *Commissario*



- g) deliberare sulle relazioni annuali del Consiglio di Amministrazione;
- h) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- i) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l) deliberare l'ammissione di nuovi soci al consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- m) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- n) deliberare la sede definitiva del consorzio o il trasferimento della stessa;
- o) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'Assemblea della legge o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:


- a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;
- b) sulla proroga della durata del consorzio;
- c) sulle proposte di modifiche dello statuto;
- d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;
- e) sulla decadenza o esclusione dal Consiglio di Amministrazione;

Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore tecnico o da altro funzionario incaricato.-


Art. 18
(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso da 3 al numero complessivo dei soci pubblici, compreso il Presidente, designati dall'Assemblea generale dei consorziati tra soggetti competenti in materia di gestione e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensione e specializzazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla




Handwritten signatures and notes on the right margin:
 - Top: *Bozzato*
 - Middle: *Comandante*
 - Below middle: *Giuseppe*
 - Bottom: *...*



partecipazione al Consiglio di Amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un voto. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal direttore tecnico o da altro funzionario incaricato.-

Art. 19
(Compiti del Consiglio di Amministrazione)




Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al Presidente o all'Assemblea generale dei consorziati.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- 1) eleggere nel proprio ambito il vice Presidente;
- 2) predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
- 3) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria ;
- 4) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, d'ordine, di sorveglianza e la manodopera agricolo-forestale;
- 5) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del consorzio;
- 6) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- 7) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
- 8) approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;
- 9) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del Consorzio;
- 10) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;
- 11) deliberare il regolamento del personale;
- 12) nominare il Direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri.

*Comitato
Consorzio Agrario Forestale della Valle del Tevere
Augusto
Baldoni
Stefano
Antonio
Giovanni
Luigi
Michele
Roberto
Stefano
Tullio
Vittorio*



- 13) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
- 14) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
- 15) deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità ;
- 16) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Direttore ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

**Art. 20
(Il Presidente del Consorzio)**

La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza o di impedimento, al vice Presidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il Presidente ed il vice Presidente scadono dopo cinque anni, contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione, e sono rieleggibili.

**Art. 21
(Il collegio dei Revisori dei Conti)**


La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro del Collegio dei Revisori dei Conti.


Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 1 membro effettivo e di 1 supplente, nominati dall'Assemblea dei consorziati.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti fra gli iscritti del Registro dei revisori contabili ovvero tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ovvero tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e tra i non soci.

Il Revisore dei Conti resta in carica per la durata di 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.


Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature and the name 'Giovanni'.


Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il revisore compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al Consiglio di Amministrazione.

La relazione del Revisore dei Conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.-

TITOLO IV Del personale del Consorzio

Art. 22 (Il personale del Consorzio)

Il Consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative, contabili, tecniche e di sorveglianza possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

Art. 23 (Il Direttore tecnico)


Il Direttore tecnico del consorzio viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 - punto n° 12 del presente statuto.

Il Direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver conseguito la laurea in scienze forestali od agrarie;
- 2) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Al Direttore tecnico spetta:

- 1) sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;
- 2) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, e curarne l'esecuzione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 3) provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;
- 4) dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Int. 1/10/10*
- Middle: *Il Direttore*
- Below middle: *Il Direttore*
- Below that: *Il Direttore*
- Further down: *Il Direttore*
- Bottom: *Il Direttore*

- 5) provvedere all'esecuzione delle direttive del Consiglio d'Amministrazione in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni e i servizi offerti dal consorzio;
- 6) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali d'incasso, firmati dal Presidente;
- 7) adempiere a tutto quanto previsto dai D.lgs 626/94 e 494/96.

Art. 24

(Norme accessorie per il Direttore tecnico ed il personale del Consorzio)

Il Direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

TITOLO V

Della gestione finanziaria del Consorzio

Art. 25

(Finanziamento del Consorzio)


Il consorzio gode di autonomia contabile e amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.


Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea generale dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature nonché di quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
 - Top: *Antonio...*
 - Middle: *Tommaso...*
 - Bottom: *Consorzio...*
 - Far right: *Giuseppe...*



Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

- a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;
- b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.



Art. 26
(Fondo consortile)

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla Regione, dalla CEE, da altri enti pubblici e da privati e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:

- a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
- a) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
- b) proventi derivati da attività prestate a favore di terzi.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.


Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.-

Art. 27
(Esercizio finanziario)



Handwritten notes:
L'assemblea
Costituisce per
L'assemblea per
L'assemblea per



L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenze ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è inviato ai consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei consorziati per la relativa approvazione.

2

Corrado Tommasi *****

Segretario

[Handwritten signature]

GBS/as

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
